REGOLAMENTO (CEE) N. 3667/90 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1759/88 recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione di patate dolci e di fecola di manioca destinate a talune utilizzazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1471/88 del Consiglio, del 16 maggio 1988, che concerne il regime applicabile all'importazione di patate dolci e di fecola di manioca destinate a talune utilizzazioni, e che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3274/90 [2], in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 [4], in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che, per quanto riguarda le importazioni di patate dolci originarie della Repubblica popolare cinese, il regolamento (CEE) n. 1759/88 della Commissione [5], modificato successivamente dai regolamenti (CEE) n. 3857/89 [6] e (CEE) n. 2217/90 [7], al fine di garantire che i quantitativi fissati per ogni anno non vengano superati, stabilisce che i titoli d'importazione sono validi soltanto fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio, nel quadro delle modalità normalmente applicabili alla gestione dei contingenti annuali;

considerando che, nel settore in causa, la Repubblica popolare cinese applica una politica autorestrittiva delle proprie esportazioni; che la limitazione al 31 dicembre della validità dei titoli è quindi inutile o addirittura nociva per il corretto svolgimento delle operazioni commerciali, e deve essere pertanto abolita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1759/88, alla seconda frase vengono aggiunti i termini seguenti:

« fuorché per i titoli riguardanti l'importazione dei prodotti originari della Repubblica popolare di Cina. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 134 del 31. 5. 1988, pag. 1.
(2) GU n. L 315 del 15. 11. 1990, pag. 2.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.
(5) GU n. L 156 del 23. 6. 1988, pag. 20.
(6) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 33.
(7) GU n. L 202 del 31. 7. 1990, pag. 19.